



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

**Sezione Quinta Civile**

Il **Tribunale di Catania, sezione quinta civile**, in composizione monocratica, in persona del dott. Giorgio Marino, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] R.G.A.C., posta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 febbraio 2023;

**promossa da**

**BFF BANK spa,**

in persona del legale rappresentante pro tempore [REDACTED] elettiv.te domiciliato in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti [REDACTED]

**attrice,**

**contro**

**COMUNE di [REDACTED]**

in persona del Sindaco pro tempore [REDACTED] elettiv.te domiciliato in Giarre Corso Matteotti n. 111 presso lo studio dell'Avv. Salvatore La Rosa, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

**convenuto;**

**OGGETTO: PAGAMENTO SOMME.**

### **Conclusioni**

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.

### **Svolgimento del processo**

Con atto di citazione (in rinnovazione) notificato in data 28.3.2021 Banca Farma Factoring spa (poi BFF Bank spa) quale cessionario di una serie di crediti vantati da Enel s.p.a. nei confronti del Comune di ██████████ (giò oggetto di cessione in favore di Lake Securitisation srl) per fornitura di energia elettrica, conveniva in giudizio quest'ultimo, domandando nei suoi confronti il pagamento di: € 120743.40 per sorte capitale (di cui alle fatture allegate), da maggiorarsi di interessi moratori nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, da calcolarsi dalle singole scadenze al saldo nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 dello stesso D.Lgs., o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione; € 8760.00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Si costituiva il Comune opponendosi.

All'udienza del 20.2.2023 la causa veniva posta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Quindi questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La presente controversia si incentra su crediti maturati quali corrispettivi della fornitura di energia elettrica, nell'ambito delle c.d. "transazioni commerciali".

La materia è regolata dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 (*Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.*), novellato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 (*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.*

231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.). Scopo della disciplina, in attuazione delle citate direttive europee, è di semplificare e velocizzare i pagamenti delle forniture di beni e delle prestazioni di servizi, al fine di evitare comportamenti scorretti e dilatori delle committenze che possano creare seri pregiudizi ai fornitori.

Ambito applicativo della disciplina sono le c.d. "transazioni commerciali", definite dall'art. 2 comma 1 lett. a) come "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo." Nel caso di specie, i crediti oggetto del giudizio derivano dal rapporto di fornitura di energia elettrica intercorso tra Enel Energia s.p.a. ed il Comune di [REDACTED] dunque tra un'impresa ed una pubblica amministrazione, ed hanno ad oggetto il pagamento del prezzo delle suddette forniture. Pertanto, rientrano perfettamente nell'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.

Ad agire è però BFF Bank s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati dall'originario creditore Enel s.p.a. verso il debitore ceduto Comune [REDACTED]. In sé non vale ad escludere l'applicabilità del citato D.Lgs. il fatto che il credito sia stato ceduto, ed è oggi preteso non dal cedente Enel s.p.a., bensì dal cessionario BFF Bank spa s.p.a. Al riguardo, sebbene manchi nel Codice Civile una specifica disciplina sulle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, poiché il credito ceduto rimane identico a se stesso (a parte la figura del creditore), tant'è che ad esempio l'art. 1263 comma 1 c.c. prevede che "Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori.", è desumibile dal sistema l'implicazione per la quale il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.

Sul punto è ferma anche la Cassazione, per la quale "In tema di cessione dei crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente,

*compresa quella relativa alla clausola riguardante il foro esclusivo pattuita tra le parti.” ( Sez. 3, Sentenza n. 1499 del 10/02/1995 (Rv. 490374 - 01)); “Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva che stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto, con la conseguenza che, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza” (Sez. 3, Sentenza n. 3797 del 16/04/1999 (Rv. 525457 - 01)); “In tema di cessione di crediti, il debitore ceduto può opporre al creditore cessionario tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, compresa quella relativa alla clausola compromissoria, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito al cessionario con gli stessi elementi individuatori e perciò con la stessa causa e le eccezioni causali.” (Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 17/03/1999 (Rv. 524202 - 01)). Pertanto, ogni pretesa potesse avanzare il creditore cedente nei confronti del debitore ceduto, in relazione al predetto credito, può essere legittimamente avanzata e fatta valere anche dal cessionario.*

Assume però valenza assorbente nella presente causa il profilo della legittimazione di BFF Bank s.p.a. ad agire in giudizio per l'adempimento del Comune di ██████████. La società attrice allega all'atto di citazione copia del contratto di cessione dei crediti per sorte capitale intervenuto il 4.7.2018 con Lake Securitisation srl (la quale a sua volta aveva avuto ceduto i crediti da Enel s.p.a.), e notificato al debitore via il 5.7.2018, in cui vengono analiticamente individuate le fatture oggetto di cessione, emesse in date comprese tra l'11.11.2015 e il 12.6.2017. Pertanto, secondo le regole generali, parte attrice afferma di aver regolarmente provato l'intervenuta cessione del credito e la sua opponibilità al

debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 comma 1 c.c., per il quale *“La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata.”*

Sul punto, peraltro, di recente la Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 12611 del 12/05/2021 (Rv. 661263 - 01) ha avuto modo di ribadire che *“Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell'atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). (precedenti conformi in Sez. 2 - , Sentenza n. 18016 del 09/07/2018 (Rv. 649587 - 03) e Sez. 3, Sentenza n. 13691 del 31/07/2012 (Rv. 623586 - 01)).*

V'è però da rilevare come ancora oggi l'opponibilità di una cessione del credito vantato nei confronti di una Pubblica Amministrazione è soggetta ad una disciplina in parte speciale rispetto all'art. 1264 comma 1 c.c., data dal combinato disposto degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923 (*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*) e 9 L.2248/1865 ALL. E. Infatti, l'art. 69 R.D. 2440/1923 stabilisce anzitutto (comma 3) che *“Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.”* , derogandosi dunque al principio di libertà delle forme proprio della cessione codicistica. Ma nel caso di specie l'atto di cessione deriva da scrittura privata autenticata da notaio, e dunque il requisito è integrato. L'ultimo comma dell'art. 70 dello stesso R.D. stabilisce, in relazione comunque (comma 1) agli atti considerati nel precedente art.

69, che *“Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F, della legge medesima.”* Art. 9 dell'ALL. E della legge 2248/1865 che stabilisce infine che *“Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, nè convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata.”*

Quando si abbia una cessione del credito avente ad oggetto un “prezzo” contrattuale, derivante da un contratto “in corso” ,da far valere nei confronti di una Pubblica Amministrazione è allora necessaria l'adesione di quest'ultima, e non la mera notifica dell'atto nei suoi confronti.

L'utilizzazione dell'inciso “in corso” suggerisce di circoscrivere l'operatività della norma ai contratti di durata, e di escludere dal suo raggio di azione i contratti ad esecuzione istantanea. In questo senso anche la giurisprudenza, quale ad esempio *Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 268 del 11/01/2006 (Rv. 587111 – 01* per la quale *“Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi, pertanto, anche gli enti pubblici), il divieto di cessione senza l'“adesione” della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata, come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art.1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta valido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto,*

*allorché il contratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.”* In senso conforme cfr. anche *Sez. 1, Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 (Rv. 595047 - 01), Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014 (Rv. 632615 - 01)*, che ha applicato la regola codicistica per crediti per assistenza a malati vantati da una fondazione nei confronti di una Asl e ceduti ad un terzo e la recentissima *Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del 15/09/2021 (Rv. 662431 - 01)*, che ha escluso, rigettando il corrispondente motivo di ricorso, che la cessione in favore di una società di factoring del credito derivante da prestazioni sanitarie erogate in regime di convenzione richiedesse l'adesione della Amministrazione debitrice.

Poiché i crediti per i quali è causa derivano da forniture di energia elettrica, si rientra nel campo nelle somministrazioni, per cui ritiene questo giudice che debba trovare applicazione la disciplina speciale, che renderebbe inopponibile la cessione al Comune, in assenza della sua adesione.

Sul punto occorrerebbe allora accertare se al tempo della cessione (4.7.2018) la fornitura di energia elettrica fosse ancora in corso oppure fosse già cessata.

Ciò posto, deve però essere rilevato come il rilievo della mancata adesione della amministrazione ceduta costituisca eccezione rimessa alla parte: l'eventuale mancanza non può essere rilevata d'ufficio.

Inoltre non può non essere rilevato come la disciplina che viene in rilievo nel caso di specie è, *ratione temporis*, l'art. 117 D.lgs. n. 163 del 2006 che, nel consentire la cessione di crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al citato codice senza l'accettazione esplicita della stazione appaltante, impone tuttavia un limite di tipo soggettivo che risulta soddisfatto nel caso di specie, essendo la cessionaria (BFF Bank s.p.a.) un istituto di credito il cui oggetto sociale prevede l'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (n. 19571 del 24/09/2007), la citata disposizione (nel contenuto, riprodotta dall'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50 del 2016), consentendo la cedibilità dei crediti vantati nei confronti della P.A. e derivanti

dall'esecuzione di appalti per lavori pubblici, ribadisce la necessità che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario e, per l'eventualità che il cessionario non sia in possesso dei prescritti requisiti, non prevede l'applicabilità delle norme generali del c.c. bensì le speciali disposizioni di cui all'art.9 della L. 2248 del 1865. Posto ciò, la cessione del credito effettuata in data 23.3.2020 da Enel alla banca opposta è opponibile alla stazione appaltante in quanto rispettosa della citata disposizione, risultando non controverso che abbia ad oggetto crediti che derivano da un contratto di appalto di fornitura di energia elettrica; che sia stata stipulata con scrittura privata autenticata da notaio e notificata a parte opponente in data 3.6.2021.

Il credito oggetto di cessione deve ritenersi sussistente, risultando prodotte tutte le fatture oggetto di cessione ed i contratti di riferimento.

Sul punto va osservato che la BFF ha versato in atti i contratti debitamente sottoscritti da funzionario del Comune.

Ciò posto il Comune ha però eccepito la mancanza di valido impegno di spesa per la sottoscrizione dei contratti.

E' noto che l'inderogabilità della disciplina prevista dall'ordinamento contabile degli enti locali, nonché la rilevanza esterna della determinazione riguardante l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria escludono sia l'incolpevole affidamento dei soggetti terzi, sia la rilevanza dell'eventuale condotta della Pa contraria alla buona fede, ai fini della responsabilità precontrattuale ex articolo 1338 del codice civile (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Sez. VI, con sentenza n. 5267/2022). Costituisce principio pacifico, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 20 marzo 2014, n. 6555), quello per cui i contratti con la Pubblica amministrazione devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, ad opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione,

e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto; tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.

Ebbene nella specie, pur a fronte della sottoscrizione dei contratti per l'erogazione dell'energia da parte del funzionario del Comune, non sussiste – né è mai stato provato – l'esistenza di un valido impegno di spesa, con relativa delibera che autorizzasse la sottoscrizione dei contratti in questione.

Va quindi esaminato – infine - se la domanda ex art. 2041 c.c. – indebito arricchimento – sia esperibile nei confronti dell'ente.

Occorre premettere che l'art. 191 d.lgs. 267/00 (e successive modificazioni) dispone che qualsiasi spesa degli enti comunali deve essere assistita da un conforme provvedimento dell'organo munito di potere deliberativo e da uno specifico impegno contabile registrato nel competente bilancio di previsione, e poi, stabilisce, in caso di acquisizione di beni o servizi in violazione di dette prescrizioni, la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore od il funzionario che abbiano consentito la prestazione del privato.

Queste disposizioni, rivolte ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché il contratto, anche d'opera professionale, possa essere costitutivo di obbligazioni dell'ente territoriale, ed operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso sia il Comune, in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (Cass., Sez. 1<sup>a</sup>, 1 febbraio 2005, n. 1985).

E siccome l'azione di arricchimento, per il suo carattere sussidiario (art. 2042 c.c.), non compete a chi possa recuperare la subita diminuzione patrimoniale con altra azione contro lo stesso arricchito o contro un terzo, essa deve essere negata per il caso di prestazione effettuata in favore di un Comune con violazione delle disposizioni citate, dato che, come si è detto, il corrispettivo della prestazione

medesima è reclamabile nei confronti dell'amministratore o del funzionario responsabili dell'acquisizione del bene o del servizio nonostante il difetto di deliberazione e contabilizzazione dell'impegno di spesa (tali soggetti subentrando, *ope legis*, nella posizione debitoria) (Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 24 settembre 1997, n. 9373; Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 14 maggio 2003, n. 7369; Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 15 luglio 2003, n. 11067; Cass., Sez. 3<sup>^</sup>, 20 agosto 2003, n. 12208; Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, 4 agosto 2004, n. 14928).

Nella specie non vi è dubbio – come detto – che manca l'impegno di spesa per le prestazioni in esame e che tuttavia su richiesta di funzionario comunali la società cedente (Enel) esegui le prestazioni indicare in atti (non essendovi contestazione sul punto).

Ciò posto occorre rilevare che - in base al D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4 - il corrispettivo della prestazione doveva essere reclamato nei confronti degli amministratori responsabili dell'acquisizione della prestazione.

E difatti agli effetti di quanto disposto dal D.L. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione - con conseguente impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà - si ha in tutti i casi in cui manchi una valida ed impegnativa obbligazione dell'Ente locale (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09/05/2007, n.10640).

Peraltro, se può essere condivisibile ritenere che ove non sia possibile individuare l'amministratore e/o funzionario che ha consentito la spesa in maniera illegittima, possa essere riconosciuta alla controparte la possibilità di ottenere tutela ex art. 2041 c.c. (restando altrimenti priva di tutela alcuna), ciò non può essere ammesso ove sia possibile identificare il soggetto responsabile. Ebbene nella specie dalla documentazione in atti emerge con estrema chiarezza chi siano stati i soggetti che hanno ordinato le prestazioni in questione. Peraltro non può non essere rilevato come nessuna prova sussista agli atti (né mai è stata dedotta) in ordine alla impossibilità di identificare il soggetto che ordinò le forniture.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Catania – sezione quinta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, da **BFF Bank spa** contro **Comune di [REDACTED]** disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

1. **rigetta** la domanda;
2. **condanna l'attrice** al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto, liquidate in complessivi € **4000.00** per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Catania, 22 maggio 2023

Il Giudice Unico  
Dott. Giorgio Marino